



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958
Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMB290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnaturo)

Protocollo (vedi segnaturo)

A:

**Docenti
Personale ATA
Sito WEB di Istituto**

<https://www.gesmundomorofiore.edu.it>

Albo Online - Albo pretorio di Istituto

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Amministrazione trasparente

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Precisazioni in merito alla assentabilità a seguito di sintomatologia post-vaccinazione

In relazione alla Circolare 102 ed in particolare al punto terzo delle disposizioni - che si ritiene sin d'ora marcatamente chiaro - pervengono interpretazioni non compatibili con i doveri di conoscenza della regolazione normativa e contrattuale della assentabilità (Dlgs 150/2009). E' pertanto opportuno un supplemento di precisazione che, anche se non dovuto, è comunque comprensibile in relazione alla straordinarietà dell'evento di vaccinazione massiva del personale scolastico.

Il dipendente-docente che inizia - **firmando sul registro elettronico alle ore 8:30 - l'attività lavorativa ordinaria** - che, a seguito di circolare 102 del 7 marzo 2021 prot. 1232, si esplicita come DAD totale sincrona - **se dovesse accusare un malore durante questa attività opera nel seguente modo:**

- in caso il **malessere** - intercorso a giornata lavorativa avviata tramite firma su registro di classe - **sia di entità lieve (valutabile dallo stesso docente come esteso per massimo 40-50 minuti)** ossia tale da non compromettere la restante parte della prestazione lavorativa in quanto **la condizione patologica è tale** che può essere ripresa dopo l'interruzione allora
 - comunica agli alunni che tutti loro
 - temporaneamente vanno tutti in DAD asincrona
 - devono informare le famiglie di questa circostanza
 - debbano attendersi un ritorno di condizioni fisiche adeguate
 - assegna le istruzioni per la DAD temporanea istantanea e coordinata (cioè non programmata ma attivata in situazione emergenziale non prevedibile) limitata al periodo di interruzione
 - registra la variazione sul registro elettronico
 - comunica alla scuola l'evento occorso e non prevedibile all'indirizzo: comunicazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com specificando che rientrerà in servizio
 - comunica alla scuola la ripresa del servizio programmato all'indirizzo: comunicazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com. La detta comunicazione NON equivale ovviamente a "rientro anticipato sul lavoro" in quanto non vi è alcuna prognosi.
 - la situazione corrisponde a "indisponibilità momentanea" per la quale è ammesso un ordine di servizio (motivato dal dirigente nella circostanza fattuale che si è in correlazione di contiguità temporale e non causale con le vaccinazioni)
- in caso il **malessere** intercorso a giornata lavorativa avviata tramite firma su registro di classe - **sia di entità non trascurabile e non passeggera (valutabile dallo stesso docente come esteso per massimo 90-120 minuti o comunque per almeno la metà dell'orario giornaliero)** tale da non compromettere integrità fisica o psichica ma tale da compromettere la restante parte della prestazione lavorativa in quanto ragionevolmente l'interruzione è destinata a prolungarsi allora
 - comunica agli alunni che tutti loro
 - vanno tutti in DAD asincrona per la restante parte della giornata
 - la detta DAD asincrona potrà essere eventualmente interrotta mediante possibile sostituzione con supplente che effettuerà DAD sincrona; nel caso non sia possibile per limiti oggettivi di indisponibilità di colleghi sostituiti, la DAD asincrona è valida a tutti gli effetti di preparazione
 - devono informare le famiglie di questa circostanza
 - NON devono attendersi un ritorno di condizioni fisiche adeguate
 - assegna le istruzioni per la DAD asincrona temporanea istantanea e coordinata (cioè non programmata ma attivata in situazione emergenziale non prevedibile) estesa alla restante parte della giornata
 - registra la variazione sul registro elettronico
 - comunica alla scuola l'evento occorso e non prevedibile all'indirizzo: comunicazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com specificando che rientrerà in servizio

- richiede alla scuola un **PERMESSO BREVE RETRIBUITO SOGGETTO A RECUPERO di numero di ore massimo pari alla metà dell'orario previsto in giornata** all'indirizzo: bamm290002@istruzione.it ovvero tramite contatto telefonico con assistente di segreteria che trasformerà il fonogramma in richiesta scritta specificando che rientrerà in servizio
 - Nel corso dell'anno, i permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio che per i docenti scuola secondaria è ordinariamente di un massimo di 18 ore in relazione alla cattedra. Il numero di ore fruibile nello stesso giorno va riferito all'orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso.
 - La scuola – trivialmente - non è abilitata a giustificare l'assenza pur nella consapevolezza che nella giornata del 9 marzo vi è stata la vaccinazione anti-COVID; la scuola ha l'unico dato della contiguità o prossimità in termini di successione temporale tra l'evento della vaccinazione e l'evento del malore ma non ha né la certezza della correlazione CAUSALE né le competenze (a meno di abuso di professione medica) di promuovere l'ipotesi di correlazione causale; la scuola non ha allo stato attuale avuto direttive per valorizzare l'autodichiarazione effettuata dal dipendente come sufficiente a giustificarne l'assentabilità senza motivo
 - Il permesso breve rende possibile al lavoratore l'assenza dal lavoro per brevi periodi giornalieri ricorrendo alla flessibilizzazione dell'orario di lavoro adeguata alla imprevedibilità dell'insorgenza della sintomatologia post-vaccinazione: la detta insorgenza non trasferisce la prevedibilità dovuta alla programmazione della giornata di vaccinazione in considerazione del rapporto molto basso tra numero di persone che manifestano sintomatologia post-vaccinazione e numero di persone che si sono vaccinate nonché in considerazione dell'assenza di protocolli differenziali tra sintomatologie sovrapponibili alla reazione vaccinale indesiderata a quelle di altri eventi morbosi concomitanti. Nella fattispecie le esigenze di permesso sono qualificate come esigenze "personali" che quindi non possono essere né "particolari" né "gravi" pur non esistendo una casistica di "esigenze personali". **Le esigenze personali del lavoratore indicate dall'art. 16 del Contratto Scuola possono quindi identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola** (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415). I motivi possono essere diversi e di varia natura, e sono da soddisfare entro il limite orario stabilito dalla norma: testimonianza giudiziale non resa in favore dell'amministrazione, **visite specialistiche**, accompagnamento non delegabile di un familiare legittimamente impedito da specialisti medici, visita medica coatta in luoghi particolari, **malore improvviso durante lo svolgimento del servizio** (fattispecie che non dà titolo alla malattia). Il permesso può essere anche fruito in occorrenze **eccezionali, involontarie e imprevedibili configurate come cause non imputabili al dipendente che non permettono di raggiungere la sede di servizio nelle prime ore di servizio**: scioperi non prevedibili, condizioni atmosferiche estreme non prevedibili (neve grandine), foratura di pneumatici del mezzo per il percorso casa-scuola in itinere, sciopero, guasto dei mezzi di trasporto et similia. La scuola, nel caso della contiguità vaccinazione-sintomatologia segue il chiarimento dell'ARAN che rileva come non vi è stata individuazione contrattuale preventiva ed espressa, di necessaria specifica esigenza o ragione giustificativa (e quindi esibizione di documentazione) per la concessione del beneficio "permesso breve" e pertanto basterà la dichiarazione a comunicazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com.
 - E richiesto il ragionevole anticipo a meno di motivi urgenti ed imprevedibili: in tal senso non pare ricadere in questa fattispecie l'accusare malessere - da correlarsi come un post hoc piuttosto che propter hoc alla vaccinazione - nell'imminenza di un avvio di giornata lavorativa in DAD (come disposta dalla circolare 102)
 - In tal senso è plausibile il ragionevole posticipo in quanto avviare la giornata lavorativa comunicando il possibile insorgere di sintomatologia dopo pochi minuti dall'avvio, non avendo il detto carattere di plausibilità si configura come evento possibile solo se urgente e imprevedibile.
 - La richiesta di permesso orario , in considerazione della DAD (non essendo ancora stata attivata la funzione sul Registro elettronico AXIOS) è effettuata mediante avviso in comunicazioni@gesmundomorofioreterlizzi.com e richiesta indirizzata al dirigente scolastico; la stessa è trasformata dalla segreteria in redazione per iscritto, in carta semplice, contenente di default la ragione per cui è richiesto il permesso (motivi personali - malore improvviso durante il servizio) e il giorno di fruizione (48 ore successive all'evento di vaccinazione : in tal senso il permesso vale o per il 10 marzo 2021 o per l'11 marzo: se il malore è di tipo grave il dipendente deve richiedere giorno di MALATTIA essendo non plausibile una sintomatologia intermittente e comunque non coordinata con le sequenze lavorative). In casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili si può anche chiamare per via telefonica (fonogramma) con le stesse caratteristiche della comunicazione tempestiva, della motivazione di default (motivi personali - malore improvviso durante il servizio) e della obbligatorietà delle date (o il 10 marzo o l'11 marzo). L'aver dovuto effettuare una precisazione che dovrebbe essere già conosciuta dal dipendente lavoratore della scuola ha reso il giorno 10 marzo come un caso di nunc pro tunc per coloro che incerti nella applicazione di una norma - si ripete - già da conoscere hanno operato confusamente.
- Ai sensi dell' art. 15 del CCNL Scuola prevede il dipendente con contratto a tempo indeterminato, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.
 - Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, esclusivamente i docenti possono fruire di sei giorni di FERIE durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
 - I PERMESSI invece per il personale a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 19 e sono senza retribuzione e fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

Il dipendente-docente che **accusa malessere prima** della avvio della giornata lavorativa **NON inizia la prestazione prevista** - e quindi **NON firma sul registro elettronico** alle ore 8:30 **lo svolgimento dell'attività lavorativa ordinaria** - che, a seguito di circolare 102 del 7 marzo 2021 prot. 1232, si esplicita come DAD totale sincrona - **deve informare - in tempi congrui ossia con ragionevole anticipo - la scuola di ASSENZA per MALATTIA. La scuola provvede a informare le famiglie sulle attività supplenti che possono svolgersi sia**

in DAD sincrona con docente sostituto sia in DAD asincrona con le indicazioni e istruzioni del docente titolare inerenti l'attività programmata reperibili anche dai repository (Linee Guida della DDI Didattica Digitale a Distanza - Allegato 1 DM 89-2020 7 agosto)

Visita specialistica

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il persola ATA.

In conclusione:

- ☐ *l'assentabilità può essere ottenuta*
 - *con permesso breve (art. 16)*
 - *con permesso retribuito o non retribuito per motivi personali (artt. 15 e 19)*
 - *con assenza per malattia (artt. 17 e 19).*

- ☐ *la giustificazione dell'assenza*
 - *permesso breve: l'autocertificazione*
 - *permesso giornaliero: autocertificazione.*
 - *Assenza per malattia: qualora il dipendente intenda **imputare l'assenza a malattia** è necessario che la segreteria acquisisca **la attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che ha effettuato diagnosi di malattia**, senza ulteriore adempimenti o formalità. **Si applica quindi l'art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001** (modifiche recate dall'art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) che prevede che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, **terapie**, prestazioni specialistiche od esami diagnostici **l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura**, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.*
 - *Visita specialistica: la nota MIUR del 06 maggio 2015, prot. n. 7457, il MIUR prevede che nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente ovvero della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – circolare della FP n. 2/2014 annullata dal TAR LAZIO con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015.*

*Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI*



Firmato da:
Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI
10/03/2021 22:12:24